



Borgo dell'anno 2007



Destinazione vincente edizione 2010

## COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

ORIGINALE

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta Pubblica - Sessione straordinaria di Seconda Convocazione

N° 37 DEL 29/12/2018

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.20 DLGS 175/2016 E SMI**

L'anno duemiladiciotto, il giorno sabato ventinove del mese di dicembre alle ore 10:00, nella Sede Municipale, previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. All'appello risultano :

NOME	FUNZIONE	PRESENZA
TURLA FIORELLO	SINDACO	PRESENTE
TURLA ANTONIO	CONSIGLIERE COMUNALE	==
TURLA PIERO	CONSIGLIERE COMUNALE	PRESENTE
TURELLI PATRIZIA	CONSIGLIERE COMUNALE	PRESENTE
DALMERI ALESSANDRA	CONSIGLIERE COMUNALE	PRESENTE
RIBOLA MARCO	CONSIGLIERE COMUNALE	PRESENTE
RIBOLA MAURO	CONSIGLIERE COMUNALE	PRESENTE
NOVALI GUGLIELMO	CONSIGLIERE COMUNALE	PRESENTE
COLOSIO ANGELO	CONSIGLIERE COMUNALE	==
DALMERI GIOVANNI	CONSIGLIERE COMUNALE	==
TURLA SERGIO	CONSIGLIERE COMUNALE	==

Partecipa Il Segretario Comunale Dott.ssa Mariateresa Porteri, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Fiorello Turla, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## DELIBERAZIONE DI C.C. N.37 IN DATA 29/12/2018

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.20 DLGS 175/2016 E SMI**

*Il Sindaco illustra brevemente i contenuti del punto in esame ed esprime la volontà dell'Amministrazione Comunale di mantenere tutte le partecipazioni societarie, cui si aggiunge la nuova Associazione Iseo Lake recentemente costituita dai comuni membri del G16.  
Non si rilevano interventi in merito.*

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**CONSIDERATO** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione del Tart. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

**VISTO** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**ATTESO** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

**RILEVATO** che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

**RILEVATO** che il Comune di Monte Isola, con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 28/09/2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

**CONSIDERATO** che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette,

predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**CONSIDERATO** che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni;

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità detrazione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**CONSIDERATO**, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**VISTE** le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**CONSIDERATO** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;

**PRESO ATTO** delle seguenti partecipazioni detenute dal Comune di Monte Isola e già previste nel piano di razionalizzazione approvato con deliberazione consigliere n.24/2017:

<b>SOCIETA'</b>	<b>CAP. SOCIALE €</b>	<b>QUOTA DI PARTECIPAZIONE €</b>	<b>%</b>
TUTELA AMB.LE DEL SEBINO SRL	100.000,00	2.982,00	1,19
COGEME SPA	4.216.000,00	365,80	0,009
SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO SPA	1.616.298	2.909,33	0,18

**PRECISATO**, per mero desiderio di completezza, che:

- in data 12.09.2018 è stata costituita l'Associazione Visit Lake Iseo, cui Monte Isola ha aderito con deliberazione del consiglio c.le n.12 in data 28.04.2018; dando atto che il capitale sociale della stessa è pari ad Euro 60.000,00 (sessantamilaeuro) e la quota di partecipazione detenuta dal Comune di Monte Isola è del 2,88% (pari ad Euro 1.731,00);

- VISIT LAKE ISEO è costituita dai 16 comuni costieri del Lago d'Iseo e dalle Province di Brescia e Bergamo, che ha come *mission* il coordinamento dei progetti turistici volti a valorizzare e promuovere il patrimonio dei comuni territorialmente interessati. e che più specificatamente si occupa della gestione del portale istituzionale del lago [www.visitlakeiseo.info](http://www.visitlakeiseo.info) e dei social-media ad esso correlati, della realizzazione e stampa del materiale informativo (distribuito presso uffici turistici e manifestazioni fieristiche) e dell'accoglienza di Tour Operator e Stampa, italiana ed estera;

**RILEVATO** che per le società e organismi sopra indicati è stata effettuata attività di verifica riferita ai criteri per il mantenimento delle partecipazioni previsti dal citato D. Lgs. 175/2016, come risulta dai seguenti allegati:

- allegato A documentazione relativa a soc. Tutela Ambientale del Sebino srl
- allegato B documentazione relativa a soc. Cogeme SpA
- allegato C documentazione relativa a soc. Sviluppo Turistico SpA

**ACQUISITI** i pareri favorevoli allegati al presente atto:

- di regolarità tecnica, espresso dalla responsabile del servizio amministrativo,
- di regolarità contabile, espresso dalla responsabile del servizio finanziario,

**VISTO** altresì l'allegato parere (allegato D) dell'Organo di Revisione, ns. prot.n.8118 in data 28.12.2018;

**CON** votazione resa per alzata di mano dal seguente esito:

- presenti n. 7
- favorevoli n. 6
- astenuti n. 1 (Ribola Marco)
- contrari nessuno

### **DELIBERA**

- 1. DI DICHIARARE** la premessa e gli allegati citati parte integrante del presente provvedimento;
- 2. DI APPROVARE** la revisione periodica delle partecipazioni come in premessa dettagliato, in esecuzione all'articolo 20 del D. lgs.n.175/2016 e smi, di cui ai dati riassunti nell'allegato prospetto:

<b>SOCIETA'</b>	<b>CAP. SOCIALE €</b>	<b>QUOTA DI PARTECIPAZIONE €</b>	<b>%</b>
TUTELA AMB.LE DEL SEBINO SRL	100.000,00	2.982,00	1,19
COGEME SPA	4.216.000,00	365,80	0,009
SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO SPA	1.616.298,00	2.909,33	0,18
VISIT LAKE ISEO	60.000,00	1.731,00	2,88

- 3. DI STABILIRE** che è volontà dell'amministrazione comunale mantenere le suddette partecipazioni e che non è necessario adottare alcun piano di razionalizzazione;
- 4. DI COMUNICARE** l'esito della revisione di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art.20 comma 3 del TUSP, demandando agli uffici comunali competenti tutti gli adempimenti conseguenti;
- 5. DI DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990, come modificata dalla L. 15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al D.Lgs. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia nel termine di decadenza di 60 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio on line, nonché, in alternativa entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/1971.=

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL SINDACO  
(Tullio Fiorani)  
  


IL SEGRETARIO C.L.E.  
Porteri D. Ssa Mariateresa


---

**REFERATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ONLINE**  
(ART.124 DEL D. LGS. 18/08/2000, N.267 e s.m.i. e ART.32 c.1 Legge 18/06/2009 n.69)

Certifico, io sottoscritto Segretario Comunale, che il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio Online del Comune di Monte Isola in data 17.01.2019 all'indirizzo [www.comune.monteisola.bs.it](http://www.comune.monteisola.bs.it) ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO C.L.E.  
Porteri D. Ssa Mariateresa



  


---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(ART.134 D.LGS. 18/08/2000 N.267 E SMI)

Si certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva decorso il decimo giorno dalla compiuta pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SEGRETARIO C.L.E.  
Porteri D. Ssa Mariateresa

---

ALLEGATO A DELIB. CC  
N° 37 DEL 29/12/18  
H. SEGRETARIO C.LE  
Maurizio Barosi

Verbale n.18 del 27/12/2018.

Oggetto : Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in merito alla revisione periodica delle partecipazioni del comune di Monte Isola (Bs) ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016 e smi.

Il revisore dei conti dott. Maurizio Barosi,

premesso che l'art. 20 del D.Lgs 19/08/2016 n. 175 e smi prevede al comma 1^ che

*"Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15."*

VISTE:

- La propria precedente deliberazione di C.C. n. 24 del 28/09/2017 con la quale si approvava la revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs n. 175/2016 e smi;
- La proposta di deliberazione del consiglio comunale in oggetto

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**


in quanto ancorchè mutato l'assetto delle partecipazioni per effetto dell'acquisizione della partecipazione all'associazione Visit Lake Iseo avvenuta con propria deliberazione di C.C. n. 12 del 28/04/2018, essa è di nuova costituzione e pertanto non si dispone di bilanci.

Il relativo parere del revisore è stato allegato alla deliberazione relativa alla costituzione dell'associazione stessa.

Il revisore dei conti

(Dott. Maurizio Barosi)

**COMUNE DI MONTE ISOLA**  
Provincia di Brescia  
28 DIC. 2018  
Prot. n. 8118  
Anno 2018 Titolo 2 Class. 4 Sottocl. Fasc. ....









Borgo dell'anno 2007



Destinazione vincente edizione 2010

**COMUNE DI MONTE ISOLA**  
Provincia di Brescia

**PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49**  
Comma 1° del D.L. 18 Agosto 2000 n. 267

**Servizio Risorse**

Proposta N° 39

**Oggetto :** REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.20 DLGS  
175/2016 E SMI

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia

IMP/ACC	ESERC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPORTO

Monte Isola, 21/12/2018

Il Responsabile del Servizio Risorse

Archetti Giuliana





*Borgo dell'anno 2007*



*Destinazione vincente edizione 2010*

## **COMUNE DI MONTE ISOLA**

*Provincia di Brescia*

**PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49**

**Comma 1° del D.L. 18 Agosto 2000 n. 267**

### **SERVIZIO RISORSE**

Proposta N° 39

**Oggetto : REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.20 DLGS  
175/2016 E SMI**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica in quanto la proposta in oggetto è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia

Monte Isola, 21/12/2018

Il Responsabile del Servizio

Archetti

